SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3896). *(10A11291)* . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, al prof. Angelo Crialesi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A11185)* . . . *Pag.* 2

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 27 gennaio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio». *(10A11233)* . . . *Pag.* 3

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera». *(10A11234)* . . . *Pag.* 3

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A11135)* . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Pogonaru Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10911)* *Pag.* 5

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Freitas Magno Ana Waleska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10912)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonçalves De Oliveira Ana Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10913)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Oliver Steitz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A10914)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 6 settembre 2010.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Amorosa», in Massa. *(10A11148)*. . . . . *Pag.* 8

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2008. *(10A11188)* . . . *Pag.* 8

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2009. *(10A11189)* . *Pag.* 10

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2010. *(10A11190)* . *Pag.* 12

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 settembre 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotta Albenga - Roma Fiumicino e viceversa. *(10A11294)*. . . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 agosto 2010.

Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario. *(10A11293)* . . . . . . *Pag.* 15

DECRETO 31 agosto 2010.

Fermo tecnico nei giorni 1 e 2 settembre 2010 nei Compartimenti marittimi da Bari a Trieste, con l'eccezione dei Compartimenti marittimi di Pescara e Ortona. *(10A11292)*. . . . . *Pag.* 16

DECRETO 8 settembre 2010.

Autorizzazione al laboratorio «Leochimica S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A11186)*. . . . . *Pag.* 16

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A11187)*. . . . . *Pag.* 18

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mela Val di Non» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003. *(10A11191)* . . . . *Pag.* 20

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A11192)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A11193)* . . . . *Pag.* 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 1° luglio 2010.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Francesco Belsito. *(10A11297)* . . . . *Pag.* 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il consorzio Zoo-Avicunicolo S.c.a.r.l. «Con.Av.» - revoca. (Deliberazione n. 43/2010) *(10A11357)*. . . . . *Pag.* 28

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Progetto «Gemina» - Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici - decreto legislativo n. 204/1998 - fondo integrativo speciale per la ricerca (F.I.S.R.). (Deliberazione n. 42/2010). *(10A11358)* . . . . *Pag.* 29

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e Granaio italiano S.c.a.r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità»). Aggiornamento. (Deliberazione n. 13/2010). *(10A11359)* . . . . *Pag.* 30

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e SI.GRA.D S.c.a.r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 10/2010). *(10A11360)* . . . . *Pag.* 32

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e Unaprol - Consorzio olivicolo italiano S.c.a.r.l.. Aggiornamento. (Delibera n. 11/2010). *(10A11361)* . . . . *Pag.* 34

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio per lo sviluppo delle agroenergie - Co.Agr.Energy. Aggiornamento. (Delibera n. 12/2010). *(10A11362)* *Pag.* 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi *(10A11295)*. . . . . *Pag.* 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione di modifiche allo Statuto dell'ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). *(10A11296)*. . . . . *Pag.* 39

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010. *(10A11181)*

CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri - biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 4 agosto 2010. *(10A11182)*

CCNL relativo al personale dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010. *(10A11183)*

CCNL relativo al personale dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) - biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 4 agosto 2010. *(10A11184)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3896).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Considerato che ad oggi permane una situazione di assoluta difficoltà di reperire in modo autonomo un alloggio nel territorio aquilano per i nuclei familiari che hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, nonché per quelli che occupavano alloggi con esito di tipo B o C, in locazione alla data del sisma, i cui proprietari non hanno provveduto a richiedere i contributi necessari per i relativi lavori di riparazione o non vi hanno provveduto con oneri a loro carico;

Vista la nota del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 19514AG del 1° settembre 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. All'art. 14, comma 3, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 le parole: «31 agosto 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 1.400.000,00, si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A11291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, al prof. Angelo Crialesi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2009 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Angelo Crialesi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopraccitata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto con una formazione primaria, secondaria e accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che il sig. Angelo Crialesi ha conseguito una laurea in «Geografia» presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 13 maggio 2005 ed una specialistica in «Dottore in gestione e valorizzazione del territorio» conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 25 giugno 2008;

Vista la nota di risposta dell'Autorità Britannica tramite il sistema IMI (Sistema d'informazione del mercato interno) del 18 maggio 2009, con cui si dà conferma del valore legale del titolo Q.T.S. (Qualified Teacher Status) e dell' esonero dall' «Induction period»;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta esterna del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 22 luglio 2009 (prot. n. 7912) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Viste le note datate 9 e 23 luglio 2010 - rispettivamente prot. n. 11234 e n.12014 con le quali l'ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere gli esiti favorevoli delle suddette misure compensative (prove attitudinali);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondaria: Laurea in «Scienze Biologiche» conseguita presso l'Università di Roma «La Sapienza» il 16 giugno 1992 ed una specialistica in «Genetica applicata ind. citogen. e genetica molecolare» rilasciata dall'Università degli studi di Roma il 19 aprile 1999;

«Qualified teacher status» (QTS) rilasciato dal Department for Education and Skills di Londra (Regno Unito) il 9 aprile 2002, posseduto dal cittadino italiano Angelo Crialesi, nato a Tivoli (Roma) il 16 settembre 1964, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

39/A - Geografia;

57/A - Scienza degli alimenti;

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A11185

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica del PDG 27 gennaio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il PDG. 27 gennaio 2010 di accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio», con sede legale in Sondrio, in via Mazzini n. 9, Codice fiscale n. 93000810148, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

Viste le note 21 maggio 2010 prot .m dg DAG 25 maggio 2010 n. 74492.E e 24 giugno 2010 prot .m dg DAG 8 luglio 2010 n. 94385.E con le quali dott. Grimaldi Francesco, nato a Sondrio il 21 gennaio 1964 in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Bauer Riccardo Raul, nato a Milano il 12 gennaio 1951,

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica PDG. 27 gennaio 2010 di accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio», con sede legale in Sondrio, in via Mazzini n. 9, Codice fiscale n. 93000810148, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Bauer Riccardo Raul, nato a Milano il 12 gennaio 1951 e avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11233

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 29 aprile 2010 prot m. dg DAG 5 maggio 2010 n. 63875.E con la quale il dott. Berti Roberto, nato a Rivanazzano (Pavia) il 12 luglio 1939, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera, con sede legale in Voghera, Piazza San Bovo n. 37, Codice fiscale n. 95026960187, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera» tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in: Voghera, Piazza San Bovo n. 37,

e che i formatori nelle persone di:

dott. Bauer Riccardo Raul, nato a Milano il 12 gennaio 1951,

dott. Caradonna Marcella, nata a Stornara (FG) il 22 maggio1959,

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 222/2004.

Dispone

l'accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera», con sede legale in Voghera, Piazza San Bovo n. 37, Codice fiscale n. 95026960187, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11234

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata il 28 giugno 1966 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, , e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito nel febbraio 1997 il titolo accademico di "Bachiller en Derecho" presso la "Universidad Nacional Federico Villareal" di Lima;

Considerato che ha conseguito presso la stessa Università il titolo di "Abogado" nel settembre 1997;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados" di Lima da ottobre 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli artt. 6 del d. lgs. 286/98, e successive modificazioni, e 14 e 39 co. 7 del d. P. R. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del d. lgs. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 22.2.2008 valido fino al 21.2.2013;

Decreta:

Alla sig.ra Ynonan Damian Delia Ynes, nata il 28 giugno 1966 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati", salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori .

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .

La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11135

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Pogonaru Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Pogonaru Constantin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di"Asistent Medical Generalist Nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2008 dal sig. Pogonaru Constantin, nato a Draganesti-Olt (Romania) il giorno 5 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Pogonaru Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10911

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Freitas Magno Ana Waleska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra DE FREITAS MAGNO Ana Waleska ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2002 presso l'"Universidade Federal do Ceará" di Fortaleza (CE-Brasile) dalla Sig.ra DE FREITAS MAGNO Ana Waleska, nata a Fortaleza (CE-Brasile) il giorno 16 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra De Freitas Magno Ana Waleska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma, 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10912

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonçalves De Oliveira Ana Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra GONÇALVES DE OLIVEIRA Ana Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta**:**

Art. 1.

Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2008 presso il «Centro Universitario Serra dos Órgãos» di Teresópolis (RJ-Brasile) dalla Sig.ra GONÇALVES DE OLIVEIRA Ana Lucia, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il giorno 1°settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra GONÇALVES DE OLIVEIRA Ana Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10913

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Oliver Steitz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28/04/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Oliver Steitz nato a Hannover (Germania) il giorno 10/03/1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 29/04/1996 dalla Niedersächsisches Landesamt - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Niedersächsisches Landesamt - Germania – in data 29/04/1996 al Sig. Oliver Steitz, nato a Hannover (Germania) il giorno 10/03/1967, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Oliver Steitz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10914

DECRETO 6 settembre 2010.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Amorosa», in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 8 luglio 2010, con la quale la Società Ente Valorizzazione Acque Minerali (E.V.A.M.) S.p.A., con sede in Massa (Massa Carrara), Località Prati della Ciocca Canevara, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Amorosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa» sita nel comune di Massa (Massa Carrara), da «Amorosa 2» ad «Amorosa»;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1982, n. 2146, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale «Amorosa» sgorgante dalla sorgente «Acquaviva» nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa» sita nel comune di Massa (Massa Carrara);

Visti il decreto dirigenziale 17 febbraio 1998, n. 3001-005 di revisione del riconoscimento e il decreto dirigenziale 19 settembre 2005, n. 3630 di sospensione della validità del decreto di riconoscimento;

Visto il decreto dirigenziale 29 gennaio 2007, n. 3710, con il quale è stata ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Amorosa» ed è stata autorizzata per l'imbottigliamento di detta acqua minerale, in sostituzione dell'acqua proveniente dalla sorgente «Acquaviva», l'acqua proveniente dalla sorgente «Amorosa 2»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Amorosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa» sita nel comune di Massa (Massa Carrara), da «Amorosa 2» ad «Amorosa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A11148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo — nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 — ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 67/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che:

siano impegnati nelle attività socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale;

siano nella disponibilità dei Comuni da almeno otto anni;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualità 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato, per l'annualità 2008, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.

2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare:

il numero degli abitanti del Comune richiedente;

il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;

il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.

3. Inoltre, la domanda deve recare:

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-*bis* del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.

2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.

3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.

4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti alternative:

assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;

erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.

A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.

5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 303

10A11188

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo — nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 — ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 68/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che:

siano impegnati nelle attività socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale;

siano nella disponibilità dei Comuni da almeno otto anni;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualità 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato, per l'annualità 2009, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia eventualmente già usufruito, nel 2008, del medesimo contributo.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.

2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare:

il numero degli abitanti del Comune richiedente;

il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;

il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.

3. Inoltre, la domanda deve recare:

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-*bis* del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.

2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.

3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.

4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti alternative:

assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;

erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.

A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.

5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 304

10A11189

DECRETO 20 maggio 2010.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo — nel limite di 1 milione di euro per ciascuno

degli anni 2008, 2009 e 2010 — ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 69/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. *a)*, *b)* e *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che:

siano impegnati nelle attività socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale;

siano nella disponibilità dei Comuni da almeno otto anni;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualità 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assegnato, per l'annualità 2010, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia già usufruito, né nel 2008 né nel 2009, del medesimo contributo.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.

2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare:

il numero degli abitanti del Comune richiedente;

il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;

il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo.

3. Inoltre, la domanda deve recare:

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-*bis* del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.

Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.

2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.

3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.

4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti alternative:

assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;

erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.

A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle Convenzioni medesime.

5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 305

10A11190

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 settembre 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotta Albenga - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Albenga;

Visto il proprio decreto n. 102 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga - Roma Fiumicino e viceversa»;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea C276 del 31 ottobre 2008, per la gestione del servizio aereo di linea Albenga - Roma Fiumicino e viceversa, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE n. 2408/1992, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la nota dell'ENAC n. 0079506/DIRGEN/DG del 15 dicembre 2008 con la quale l'ente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione;

Ravvisatala necessità, per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di consentire la successiva fase procedurale, di far cessare gli effetti del citato decreto n. 102 del 5 agosto 2008;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto n. 102 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2008, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga - Roma Fiumicino e viceversa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A11294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2010.

Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per la gestione delle quote nel settore latte, conferma il potere discrezionale per il quale ogni Stato Membro può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riservata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, recante l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 per il settore lattiero-caseario;

Considerato che, in ragione del permanere dello stato di crisi del settore lattiero-caseario occorre disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungono il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;

Ravvisata pertanto, la necessità di non applicare le disposizione dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, anche per la campagna 2010-2011;

Considerata altresì l'opportunità di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disporre in ragione della situazione del mercato del latte la proroga della misura in questione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dall'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, non si applicano al periodo di commercializzazione 2010-2011.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può disporre, in ragione della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la proroga delle misure di cui al comma 1.

3. Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, citato nelle premesse, è abrogato a decorrere dal periodo 2010/2011.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 95

10A11293

DECRETO 31 agosto 2010.

Fermo tecnico nei giorni 1 e 2 settembre 2010 nei Compartimenti marittimi da Bari a Trieste, con l'eccezione dei Compartimenti marittimi di Pescara e Ortona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010, recante arresto temporaneo straordinario obbligatorio delle attività di pesca;

Vista la nota della regione Marche del 19 agosto 2010 volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di proroga dell'arresto temporaneo straordinario obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 23 giugno 2010;

Ravvisata l'opportunità di prevedere ulteriori misure di fermo, con l'interruzione delle attività di pesca nei giorni 1 e 2 settembre 2010, per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari, ad esclusione delle unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di Pescara e Ortona, al fine di valutare gli effetti del fermo sulla risorsa biologica, con ripresa dell'attività il 6 settembre 2010 in conseguenza del fermo tecnico nei giorni di venerdì, sabato e domenica di cui all'art. 6 del D.M. 23 giugno 2010;

Sentita, in data 30 agosto 2010, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, costituita in unità di crisi ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 2010, che ha reso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Nei compartimenti marittimi da Bari a Trieste, con l'eccezione dei compartimenti di Pescara e Ortona, è disposto il fermo tecnico nei giorni 1 e 2 settembre 2010 senza alcuna corresponsione, a qualsiasi titolo, sia per le imprese che per i marittimi imbarcati.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

10A11292

DECRETO 8 settembre 2010.

Autorizzazione al laboratorio «Leochimica S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 5 agosto 2010 dal laboratorio «Leochimica S.r.l.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 luglio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Leochimica S.r.l.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Raffaele Faita.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	NGD C10-1976
Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composti polari	Circ. Min. San n° 1 11/01/1991
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A11186

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell’autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all’art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 155 del 4 luglio 2008 con il quale al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, Corso Meridionale n. 58 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 agosto 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della CCIAA di Napoli», ubicato in Napoli, Corso Meridionale n. 58 b, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/1991 allegato III

10A11187

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mela Val di Non» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 778 della Commissione del 2 settembre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Mela Val di Non», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta "Mela Val di Non", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 778 del 2 settembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 settembre 2010

Il Capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta
«MELA VAL DI NON»

Art. 1

Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà - Le mele denominate "mela Val di Non" D.O.P. vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varietà: Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious.

2.2. Caratteristiche del prodotto

2.2.1. Aspetto esterno – All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden Delicious e Red Delicious;

tronco-conica o appiattita per Renetta Canada.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden Delicious;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta Canada;

rossa su fondo verde/giallo per Red Delicious.

2.2.2. Caratteristiche chimiche – Il tenore zuccherino dei frutti, entro due mesi dalla raccolta, deve rispondere ai seguenti valori minimi per le rispettive varietà:

12 °Brix per Golden Delicious;

9 °Brix per Renetta Canada;

9 °Brix per Red Delicious.

Relativamente all'acidità i valori minimi, entro due mesi dalla raccolta, vengono indicati rispettivamente in:

5 meq NaOH/100 g per Golden Delicious;

8 meq NaOH/100 g per Renetta Canada;

3,5 meq NaOH/100 g per Red Delicious.

Inoltre, entro due mesi dalla raccolta, i frutti di Golden Delicious devono presentare un valore minimo di Indice di Thiault < < Zuccheri totali (g/l) + Acidità (g/l di acido malico) x 10 > > pari a 170.

2.2.3. Caratteristiche fisiche – I valori di durezza espressi in kg/cm2, entro due mesi dalla raccolta, non devono scendere al di sotto di:

5 per Golden Delicious;

5 per Renetta Canada;

5,5 per Red Delicious.

2.2.4. Calibro e categoria - La DOP «Mela Val di Non» è riservata alle mele appartenenti alle categorie commerciali Extra e I^. Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 65 mm. I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà, categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del Reg. (CE) 920/1989 e successive modifiche.

2.2.5. Caratteristiche organolettiche – Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate "mela Val di Non" derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare:

la Golden Delicious si distingue per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

la Renetta Canada assume diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

la Red Delicious è caratterizzata da una polpa più pastosa e presenta un gusto prevalentemente dolciastro.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate "mela Val di Non", entro due mesi dalla raccolta.

Varietà	Colore	Zuccheri Brix (val. min.)	Acidità meq aOH/100 g (val. min.)	Durezza Kg/cm2 (val. min.)
Golden Delicious	Dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata	12	5	5
Renetta Canada	Giallo-verdastro rugginoso	9	8	5
Red Delicious	Rosso su fondo verde/giallo	9	3,5	5,5

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», corrispondente al bacino idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella Provincia Autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici - Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino Maletum, cioé "posto delle mele", così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di "pomi rosmarini", già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. Riferimenti culturali – Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. Riferimenti sociali ed economici – Gli oltre 5000 produttori di "mela Val di Non", organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

4.4. Rintracciabilità: A livello di controlli per l'attestazione di provenienza della produzione D.O.P., la prova dell'origine della «Mela Val di Non» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'articolo 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di "mela Val di Non";

tenuta del catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5

Metodo di ottenimento

5.1. Sistema di coltivazione – Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. "mela Val di Non" sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegetoproduttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità.

A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. Gestione del terreno – Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.3. Controllo della produzione – Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.4. L'irrigazione – L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

5.5. La raccolta – La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.6. Le produzioni – Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha, nell'intera zona di produzione.

5.7. La conservazione – Dopo la raccolta, le mele devono essere conservate in celle frigo in atmosfera controllata o in strutture idonee a garantire la conservabilità dei frutti, purchè sotto il controllo dell'Organismo di Controllo autorizzato al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

5.8. Confezionamento – Le mele denominate «Mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

1. Ambiente naturale - La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'Azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 °C, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 °C a massime di 18-22 °C, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'unicum ambientale e territoriale tra coltivazione e natura.

2. Ambiente umano - Congiuntamente all'ambiente naturale il fattore "uomo", con la sua secolare tradizione, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame esistente tra la "Mela Val di Non" e l'area delimitata di produzione, così come descritto nelle notizie storiche relative alla prova dell'origine e comprovato da una consistente bibliografia di carattere storico-culturale e scientifico.

Grazie al forte radicamento della popolazione rurale nell'area di produzione considerata, con tutta la sua tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali tramandate da generazione in generazione, con la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, si sono determinate le condizioni affinché la coltivazione della "mela" si consolidasse nel tempo, fino ad oggi, come un patrimonio storico-tradizionale e culturale di tutto il territorio, oltre che come fondamentale risorsa economica.

Oggi, infatti, ben 15.000 persone, su un totale di 35.000, dell'area frutticola considerata sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Ecco perché il ritmo della vita della popolazione dell'area è scandito dalle fasi fenologiche di produzione della mela (in particolare della fioritura e della maturazione e raccolta) e tante feste popolari, avvenimenti culturali e convegni sono legati al frutto "mela" ed all'autentico significato che la coltura riveste in un'agricoltura integrata di montagna, sia in termini di salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale che della tradizione culturale.

3. Connessione fattori ambientali naturali e umani. Dalla connessione dei predetti fattori del tutto eccezionali, risulta evidente che l'ambiente naturale, climatico e umano delle vallate interessate costituiscono un unicum inscindibile.

Tale connessione ha contribuito ad ottenere un prodotto "mela" del tutto peculiare, con caratteristiche organolettiche e qualitative uniche e altamente rinomato, tant'è che la mela proveniente dalla Val di Non gode ovunque di un'alta reputazione sia in termini socio-economici che commerciali, così come risulta dimostrato dalla sua partecipazione a numerose mostre e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, con la conquista dei relativi premi ed attestati di benemerenza.

Tutto ciò è dovuto al "totalizzante" coinvolgimento - culturale, lavorativo ed economico - degli abitanti della zona nel processo produttivo della "mela Val di Non", che ha contribuito a determinare un forte legame del prodotto stesso con l'ambiente ed, in particolare, a sviluppare nel corso del tempo un profondo legame "sentimentale" tra le genti delle Valli interessate e questo frutto eccezionale.

Art. 7

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510 del 20 marzo 2006. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA, via San Gaetano 74, I-36016 Thiene (VI), Tel. +39.0445.313011, fax +39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it.

Art. 8

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «Mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

10A11191

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2007 con il quale al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione inviata dal laboratorio sopra indicato in data 18 agosto 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride (>0,01 g/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Cere (1-100 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Digliceridi (> 0,01%)	NGD C 87-2005
Ftalati (>= 0,5 mg/Kg)	PP-OL-20 rev. 1 2009
Stigmastadieni (0,01-4 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Acido palmitico in posizione 2 del trigliceride (0,01-2,5%)	NGD C 86 - 2002
Polifenoli totali in HPLC (10-500 mg/Kg)	PP-OL-14 rev. 4 2009
Acidità libera (0,02-3,5 g/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Aflatossine B1, B2, G1, G2 nell'olio di oliva (0,025-5 mg/l)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 215
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232: 1,300/ 3,800 K270: 0,100/1,200 DeltaK: +0,300/-0,050)	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composizione e contenuto di steroli (>2 mg/Kg, >0,01%)	Reg. CEE 2568/91 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Composti fenolici totali (50-1000 mg/l)	PP-OL-07 Rev. 5 2009
Contenuto di alcoli alifatici (1-3000 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/91 allegato XIX + Reg. CE 796/2002
Eritrodiolo e uvaolo (> 0,01%) (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi (>0,01%)	Reg. CE 796/2002 06/05/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Idrocarburi policiclici aromatici (0,4 - 100 mg/kg)	PP-OL-16 rev. 4 2009
Numero di perossidi (0,1-25 meq di O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica (Panel test)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII
Valutazione organolettica (Panel test)	Reg. CE 796/2002 allegato XII

10A11192

DECRETO 8 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «pH S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2006 con il quale al laboratorio «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «pH S.r.l.», ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - via Sangallo n. 29 - località Sambuca Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 allegato IV
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Polifenoli	MP/C/01 rev. 6 2010
Tocoferoli	MP/C/02 rev. 6 2010
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008

10A11193

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° luglio 2010.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Francesco Belsito.

IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione normativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2010, con il quale il dott. Francesco Belsito è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al predetto sottosegretario di Stato la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro concernenti la semplificazione normativa, il sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Francesco Belsito, è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle attività di competenza concernenti:

a) la segnalazione, negli schemi di atti normativi, di eventuali complicazioni, ovvero di proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;

b) il coordinamento delle iniziative comunque realizzate attraverso la semplificazione della disciplina normativa che regola i procedimenti amministrativi;

c) lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con parlamento, regioni e altri soggetti regolatori, nonché di compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della normativa;

d) in caso di impedimento del Ministro, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività del comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti già attribuiti al Ministro per la funzione pubblica in relazione alla suddetta materia;

e) in caso di impedimento del Ministro, la presidenza del tavolo permanente per la semplificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, nonché il coordinamento di ogni altra sede di raccordo e consultazione con la società civile, le categorie produttive, le associazioni di consumatori e le autonomie territoriali sul tema della semplificazione;

2. Il sottosegretario di Stato è, altresì, incaricato di:

a) fornire supporto al Ministro nel suo ruolo di coordinamento delle attività di attuazione dell'art. 14, commi 12 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle attività di cui agli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) fornire supporto al Ministro nella sua attività di predisposizione o co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive comunitarie;

c) fornire supporto al Ministro nel suo ruolo di coordinamento tra le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa, per quanto attiene alle funzioni al Ministro delegate, anche in vista della definizione del piano di azione per la semplificazione, nonché la collaborazione alla definizione dei programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi;

d) fornire supporto al Ministro nella promozione, assunzione e coordinamento delle attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla legge 8 febbraio 2009, n. 9, ivi compresa, in caso di impedimento del Ministro, la presidenza del comitato tecnico-scientifico del programma «Normattiva»;

3. Nell'ambito delle predette funzioni, il sottosegretario di Stato è incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 2010

Il Ministro: CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 292

10A11297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il consorzio Zoo-Avicunicolo S.c.a.r.l. «Con.Av.» - revoca. (Deliberazione n. 43/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008, n. C(2008)7843 con la quale la commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del citato decreto del 1° agosto 2003, nonché i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2006) con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con il Consorzio Zoo-Avicunicolo CON.AV. S.c.a r.l. il contratto di filiera per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni del settore avicolo, da realizzarsi nelle regioni Campania, Puglia (aree obiettivo 1) e Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 e aree in deroga ai sensi dell'art. 87.3.c del trattato dell'Unione europea);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136/2008) con la quale il citato contratto di filiera è stato aggiornato con un incremento degli investimenti originari da 34.018.920 euro a 37.363.207,97 euro e una riduzione delle agevolazioni concedibili a 16.763.860,00 euro, a seguito delle variazioni intervenute dopo la presentazione dei progetti esecutivi da parte delle imprese beneficiarie;

Vista la nota n. 0002598 del 22 febbraio 2010, con la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo Comitato la revoca concernente il contratto di filiera Consorzio Zoo-Avicunicolo CON.AV. S.c.a r.l., stipulato il 20 luglio 2006, in quanto il medesimo consorzio ha comunicato al Ministero proponente, con lettera n. 8/2009, di voler rinunciare ai benefici concessi con le citate delibere;

Delibera:

1. Sono revocate, per le motivazioni richiamate in premessa, le agevolazioni finanziarie concesse con le delibere di questo comitato n. 123/2005 e n. 152/2007 - pari a 16.736.860 euro, di cui 9.428.430 euro quale contributo in conto capitale e 7.335.430 euro a titolo di finanziamento agevolato interamente a carico dello Stato - relative al contratto di filiera stipulato tra il Ministero proponente e il consorzio Zoo-Avicunicolo CON.AV. S.c.a r. l.

2. Le risorse recuperate, pari a 16.736.860 euro, rientrano nella disponibilità di questo comitato per eventuali riprogrammazioni.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 economia e finanze foglio n. 395

10A11357

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Progetto «Gemina» - Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici - decreto legislativo n. 204/1998 - fondo integrativo speciale per la ricerca (F.I.S.R.). (Deliberazione n. 42/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'articolo 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 150 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha approvato il PNR 2001-2003 che, al punto 2, prevede l'utilizzo anche delle risorse del FISR per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica;

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2001), con cui sono state fra l'altro ripartite le risorse del F.I.S.R. relative al periodo 2000-2003, pari a 116,719 milioni di euro, per il finanziamento di interventi previsti dal citato PNR 2001-2003, tra i quali il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, considerato «Grande infrastruttura» per la ricerca, con un'assegnazione di 22.207.646 euro, oltre ad una quota aggiuntiva di 5.164.568 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Tenuto conto che, con le risorse assegnate con la citata delibera n. 80/2001, è stata realizzata l'infrastruttura tecnologica a supporto del Centro, nonché sviluppate le previste attività di ricerca e considerato che occorre ora garantire la continuità e lo sviluppo di ulteriori attività di ricerca, il loro costante aggiornamento e la loro rispondenza all'evoluzione delle problematiche ambientali;

Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3474/GM del 14 aprile 2010, con la quale – ai sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 204/1998 – viene richiesto il finanziamento a valere sul FISR di un ulteriore importo di 22 milioni di euro a favore del progetto «Gemina» concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, da realizzarsi nel periodo 2010-2013;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota di risposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 12718 del 15 febbraio 2010, ha comunicato la disponibilità di risorse del FIRS pari a 22 milioni di euro, utilizzabili per il finanziamento del citato progetto «Gemina» previa delibera di questo Comitato;

Delibera:

A valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 204/1998, l'assegnazione della somma di 22 milioni di euro a favore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici richiamato in premessa, per la realizzazione del progetto «Gemina» concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro.

Invita il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento che possano garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 393

10A11358

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e Granaio italiano S.c.a.r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità»). Aggiornamento. (Deliberazione n. 13/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007 n. 157 (*G.U.* n. 124/2008), con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato autorizzato a stipulare il contratto di filiera con Granaio Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. "Frumento di qualità") per investimenti nella filiera del frumento di qualità da realizzare nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto;

Viste le note n. 0017154 del 10 novembre e n. 0018285 del 26 novembre 2009, con le quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo Comitato l'aggiornamento del contratto di filiera con Granaio Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità»), stipulato il 3 novembre 2008, aggiornamento determinato dalle variazioni intervenute a seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle aziende beneficiarie;

Delibera:

1. È approvato, per le motivazioni richiamate in premessa, l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alla delibera di questo Comitato n. 157/2007, a suo tempo stipulato dal Ministero proponente e dal Consorzio Granaio Italiano s.c.a r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità»).

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che aumentano dagli originari 18.594.250,00 euro ad un totale di 20.301.590,24 euro, di seguito riportati:

Investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 16.828.330,14 euro;

Investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera, 1.710.135,94 euro;

Investimenti in pubblicità dei prodotti, 120.000,00 euro;

Investimenti in ricerca e sviluppo, 1.643.124,16 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie concedibili sono confermate in complessivi 13.747.880,98 euro, di cui 1.859.425,00 euro a titolo di contributo in conto capitale e 11.888.455,98 euro sotto forma di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella allegata alla delibera n. 157/2007 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 157/2007.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 394

ALLEGATO

Tabella: GRANAIO ITALIANO SCARL EX A.T.I._FRUMENTO DI QUALITA' - Investimenti ammissibili e agevolazioni

Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: 381/2003 e 379/2008					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
UNIONE SEMINATIVI SCRL SOC CONS A.R.L.	-	**50.000,00**	**200.600,00**	**60.000,00**	-	**310.600,00**	**209.293,73**
Contributo in conto capitale		-	125.595,79	-			125.595,79
Finanziamento agevolato		38.044,52	-	45.653,42			83.697,94
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI FORLI' - CESENA E RIMINI	-	**978.089,49**	**701.206,00**	-	-	**1.679.295,49**	**958.158,06**
Contributo in conto capitale		-	213.939,15	-			213.939,15
Finanziamento agevolato		744.218,90	-	-			744.218,90
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA	-	**980.562,00**	**100.000,00**	-	-	**1.080.562,00**	**808.710,28**
Contributo in conto capitale		-	62.610,06	-			62.610,06
Finanziamento agevolato		746.100,21	-	-			746.100,21
S.I.S.(SOCIETA' ITALIANA SEMENTI)	-	**448.857,31**	-	-	**662.425,00**	**1.111.282,31**	**725.461,07**
Contributo in conto capitale		-	-	-	411.974,22		411.974,22
Finanziamento agevolato		313.486,85	-	-			313.486,85
SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.	-	-	-	-	**372.699,16**	**372.699,16**	**233.347,18**
Contributo in conto capitale		-	-	-	233.347,18		233.347,18
Finanziamento agevolato		-	-	-			-
PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	**873.824,00**	**450.000,00**	-	**608.000,00**	**1.931.824,00**	**1.301.562,42**
Contributo in conto capitale		-	281.745,29	-	380.669,19		662.414,48
Finanziamento agevolato		639.147,94	-	-			639.147,94
ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO	-	**1.483.250,00**	-	-	-	**1.483.250,00**	**1.128.590,69**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.128.590,69	-	-			1.128.590,69
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO	-	**1.646.016,00**	-	-	-	**1.646.016,00**	**1.252.437,77**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.252.437,77	-	-			1.252.437,77
PRODUTTORI SEMENTI MEDITERRANEI SRL	-	**857.356,10**	-	-	-	**857.356,10**	**652.354,03**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		652.354,03	-	-			652.354,03
CERERE SRL	-	**443.516,46**	-	-	-	**443.516,46**	**337.467,42**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		337.467,42	-	-			337.467,42
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LIVORNO	-	**483.211,18**	-	-	-	**483.211,18**	**324.900,20**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		324.900,20	-	-			324.900,20
MOLINO PARRI	-	**1.078.932,76**	**16.200,00**	-	-	**1.095.132,76**	**656.148,35**
Contributo in conto capitale		-	9.391,51	-			9.391,51
Finanziamento agevolato		646.756,84	-	-			646.756,84
ALLEANZA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA FANESE	-	**1.358.705,50**	-	-	-	**1.358.705,50**	**1.033.825,97**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.033.825,97	-	-			1.033.825,97
MOLINO SOCIALE ALTOTIBERINO SOC. COOP. A.R.L.	-	**807.237,00**	**80.000,00**	-	-	**887.237,00**	**616.951,40**
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05
Finanziamento agevolato		566.863,35	-	-			566.863,35
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA POMONTE	-	-	**63.849,94**	-	-	**63.849,94**	**39.976,49**
Contributo in conto capitale		-	39.976,49	-			39.976,49
Finanziamento agevolato		-	-	-			-
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA	-	**437.328,34**	-	-	-	**437.328,34**	**251.000,00**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		251.000,00	-	-			251.000,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	-	**1.467.166,00**	-	-	-	**1.467.166,00**	**1.114.704,44**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.114.704,44	-	-			1.114.704,44
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A R. L.	-	**269.066,00**	**98.280,00**	**60.000,00**	-	**427.346,00**	**300.471,21**
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05
Finanziamento agevolato		204.729,74	-	45.653,42			250.383,16
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GROSSETO	-	**3.165.212,00**	-	-	-	**3.165.212,00**	**1.802.520,27**
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.802.520,27	-	-			1.802.520,27
Totale Investimenti ammissibili	-	**16.828.330,14**	**1.710.135,94**	**120.000,00**	**1.643.124,16**	**20.301.590,24**	
Totale agevolazioni	-	**11.797.149,14**	**833.434,40**	**91.306,85**	**1.025.990,60**		**13.747.880,98**
Totale contributo in conto capitale	-	-	833.434,40	-	1.025.990,60		1.859.425,00
Totale finanziamento agevolato	-	11.797.149,14	-	91.306,85	-		11.888.455,98

10A11359

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e SI.GRA.D S.c.a.r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 10/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del citato decreto del 1° agosto 2003, nonché i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005 n. 124 (*G.U.* n. 137/2006), aggiornata con delibera 29 novembre 2007, n. 129 (*G.U.* n. 111/2008), con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato autorizzato a stipulare, con S.I.GRA.D. S.c. a r.l., il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera del grano duro, da realizzarsi nelle Regioni Puglia, Emilia Romagna, Marche e Toscana;

Viste le note n. 18305 del 27 novembre 2009, n. 19040 del 7 dicembre 2009 e n. 19460 del 15 dicembre 2009, con le quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo Comitato l'aggiornamento del contratto di filiera S.I.GRA.D. S.c. a r.l., stipulato il 20 luglio 2006 e integrato con atto del 16 dicembre 2008, aggiornamento determinato dal totale trasferimento degli investimenti e delle relative agevolazioni dal beneficiario Giallo Oro al beneficiario Consorzio Agrario di Siena, dalla rinuncia della quota di finanziamento agevolato per alcune aziende beneficiarie e dalla variazione della denominazione di due beneficiari;

Delibera:

1. È approvato, per le motivazioni richiamate in premessa, l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle delibere di questo Comitato n. 124/2005 e n. 129/2007, a suo tempo stipulato dal Ministero proponente e da S.I.GRA.D. S.c. a r.l.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie concedibili che si riducono da 8.172.009,43 euro a 7.901.482,10 euro, di cui 7.170.143,44 euro a titolo di contributo in conto capitale e 731.338,66 euro sotto forma di finanziamento agevolato.

1.2. Gli investimenti e le relative agevolazioni del beneficiario Giallo Oro sono totalmente trasferite al beneficiario Consorzio Agrario di Siena.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è riportata nella allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella allegata alla delibera n. 129/2007 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 124/2005 e 129/2007.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze foglio n. 390

ALLEGATO

Tabella: SIGRAD SCARL - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo

Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: N381/2003 - N379/2008						Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A		3A	4A	5A		
		40%	50%	100%	50%			
Agriorsara Società Cooperativa Agricola a r l				**75.000,00**			**75.000,00**	**75.000,00**
Contributo in conto capitale				75.000,00				75.000,00
Finanziamento agevolato								-
Alleanza Cooperativa Ortofrutticola Fanese scarl				**131.672,80**			**131.672,80**	**131.672,60**
Contributo in conto capitale				131.672,60				131.672,60
Finanziamento agevolato								-
Associazione Cerealicoltori Toscani - Toscana Cereali		**61.000,00**		**384.096,52**			**445.096,52**	**395.696,52**
Contributo in conto capitale		11.600,00		384.096,52				395.696,52
Finanziamento agevolato		-						-
Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino Scarl		**123.777,03**		**150.000,00**			**273.777,03**	**174.755,41**
Contributo in conto capitale		24.755,41		150.000,00				174.755,41
Finanziamento agevolato		-						-
Consorzio Agrario di Siena Scarl		**995.904,32**		**150.025,00**			**1.145.929,32**	**541.276,78**
Contributo in conto capitale		195.638,39		150.000,00				345.638,39
Finanziamento agevolato		195.638,39						195.638,39
Consorzio Agrario Piceno Scarl		**57.600,00**		**150.000,00**			**207.600,00**	**161.200,00**
Contributo in conto capitale		11.200,00		150.000,00				161.200,00
Finanziamento agevolato		-						-
Consorzio Agrario della Maremma Toscana Scarl		**1.705.811,43**		**105.000,00**			**1.810.811,43**	**745.174,54**
Contributo in conto capitale		320.087,27		105.000,00				425.087,27
Finanziamento agevolato		320.087,27						320.087,27
Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl				**150.000,00**		**244.804,80**	**394.804,80**	**394.804,80**
Contributo in conto capitale				150.000,00		244.804,80		394.804,80
Finanziamento agevolato								-
Cooperativa Agricola Fra Coltivatori di Apricena Scarl				**291.280,00**			**291.280,00**	**291.280,00**
Contributo in conto capitale				291.280,00				291.280,00
Finanziamento agevolato								-
G.A.I.A Gestione Associata Imprese Agricole Scarl		**17.700,00**		**106.436,00**			**124.136,00**	**109.976,00**
Contributo in conto capitale		3.540,00		106.436,00				109.976,00
Finanziamento agevolato		-						-
La Quercia a rl - Società cooperativa	**134.500,00**			**15.000,00**		**137.760,91**	**287.260,91**	**183.885,91**
Contributo in conto capitale	31.125,00			15.000,00		137.760,91		183.885,91
Finanziamento agevolato	-							-
Produttori Agricoli Terre dell'Etruria Scarl		**1.178.065,02**		**145.000,00**			**1.323.065,02**	**576.226,01**
Contributo in conto capitale		215.613,00		145.000,00				360.613,00
Finanziamento agevolato		215.613,00						215.613,00
S.I.GRA.D. Soc. cons a r l		**139.839,30**	**411.356,25**	**1.948.200,12**	**230.000,00**	**1.479.610,00**	**4.209.005,67**	**3.616.117,04**
Contributo in conto capitale		27.967,86	102.839,06	1.948.200,12	57.500,00	1.479.610,00		3.616.117,04
Finanziamento agevolato		-	-		-			-
S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A.						**504.416,50**	**504.416,50**	**504.416,50**
Contributo in conto capitale						504.416,50		504.416,50
Finanziamento agevolato								-
Totale Investimenti ammissibili	**134.500,00**	**4.279.697,10**	**411.356,25**	**3.801.710,44**	**230.000,00**	**2.366.592,21**	**11.223.856,00**	
Totale agevolazioni	**31.125,00**	**1.541.740,59**	**102.839,06**	**3.801.685,24**	**57.500,00**	**2.366.592,21**		**7.901.482,10**
Totale contributo in conto capitale	31.125,00	810.401,93	102.839,06	3.801.685,24	57.500,00	2.366.592,21		7.170.143,44
Totale finanziamento agevolato	-	731.338,66	-	-	-	-		731.338,66

10A11360

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e Unaprol - Consorzio olivicolo italiano S.c.a.r.l.. Aggiornamento. (Delibera n. 11/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147/2008), con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato autorizzato a stipulare il contratto di filiera con UNAPROL, consorzio olivicolo italiano S.c.a r.l. proponente e capofila, nella filiera olivicolo-olearia di qualità elevata con investimenti da realizzare nelle Regioni Puglia, Toscana, Lazio e Umbria;

Vista la nota n. 0017154 del 10 novembre 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo comitato l'aggiornamento del citato contratto di filiera con UNAPROL, consorzio olivicolo italiano S.c.a r.l., stipulato il 9 ottobre 2008, aggiornamento determinato dalle variazioni intervenute a seguito della presentazione dei progetti esecutivi da parte delle aziende beneficiarie;

Delibera:

1. È approvato, per le motivazioni richiamate in premessa, l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alla delibera di questo comitato n. 155/2007, a suo tempo stipulato dal Ministero proponente e da UNAPROL, consorzio olivicolo italiano S.c.a r.l.

1.1. Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che si riducono dagli originari 16.155.618,00 euro a un totale di 15.428.250,41 euro di seguito riportati:

investimenti nelle aziende agricole, 1.618.000,00 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 11.974.852,41 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera, 1.444.398,00 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti, 335.000,00 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo, 56.000,00 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie concedibili si riducono da 12.924.494,40 euro a 12.342.600,33 euro, di cui 1.595.244,32 euro a titolo di contributo in conto capitale e 10.747.356,01 euro sotto forma di finanziamento agevolato.

1.3. L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è riportata nella allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella allegata alla delibera n. 155/2007 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 155/2007.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 391

ALLEGATO

Tabella: UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO S.C.AR.L. - Investimenti ammissibili e agevolazioni

Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: 381/2003 e 379/2008					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
AZIENDA AGRICOLA SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	**180.000,00**	**278.246,14**	-	-		**458.246,14**	**366.596,91**
Contributo in conto capitale	5.103,92	7.889,70					12.993,62
Finanziamento agevolato	138.896,08	214.707,21					353.603,29
CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO	-	**122.080,00**	-	-		**122.080,00**	**97.664,00**
Contributo in conto capitale		3.461,59					3.461,59
Finanziamento agevolato		94.202,41					94.202,41
COLLEGIO TOSCANO DEGLI OLIVICOLTORI "OL.MA"	**754.000,00**	**6.819.238,80**	-	-		**7.573.238,80**	**6.058.591,04**
Contributo in conto capitale	21.379,76	193.360,33					214.740,09
Finanziamento agevolato	581.820,24	5.262.030,71					5.843.850,95
FORTUNELLI FABIO	-	**466.317,42**	-	-		**466.317,42**	**373.053,94**
Contributo in conto capitale		13.222,49					13.222,49
Finanziamento agevolato		359.831,45					359.831,45
FUCCI CIRO	**190.000,00**	-	-	-		**190.000,00**	**152.000,00**
Contributo in conto capitale	5.387,47	-					5.387,47
Finanziamento agevolato	146.612,53	-					146.612,53
LEONE SABINO DONATO CLAUDIO	**327.900,00**	**9.000,00**	-	-		**336.900,00**	**269.520,00**
Contributo in conto capitale	9.297,64	255,20					9.552,84
Finanziamento agevolato	253.022,36	6.944,80					259.967,16
MONTIONI GABRIELE	-	**140.000,00**	-	-		**140.000,00**	**112.000,00**
Contributo in conto capitale		3.969,72					3.969,72
Finanziamento agevolato		108.030,28					108.030,28
OLEARIA CLEMENTE SRL	-	**1.491.750,05**	-	-		**1.491.750,05**	**1.193.400,04**
Contributo in conto capitale		42.298,75					42.298,75
Finanziamento agevolato		1.151.101,29					1.151.101,29
SAN DOMENICO SRL	-	**2.648.220,00**	-	-		**2.648.220,00**	**2.118.576,00**
Contributo in conto capitale		75.090,59					75.090,59
Finanziamento agevolato		2.043.485,41					2.043.485,41
TERRE DORO SRL	**166.100,00**	-	-	-		**166.100,00**	**132.880,00**
Contributo in conto capitale	4.709,79	-					4.709,79
Finanziamento agevolato	128.170,21	-					128.170,21
UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO S.C.AR.L.	-	-	**1.444.398,00**	**335.000,00**	**56.000,00**	**1.835.398,00**	**1.468.318,40**
Contributo in conto capitale		-	1.155.518,40	9.498,97	44.800,00		1.209.817,37
Finanziamento agevolato		-	-	258.501,03	-		258.501,03
Totale Investimenti ammissibili	**1.618.000,00**	**11.974.852,41**	**1.444.398,00**	**335.000,00**	**56.000,00**	**15.428.250,41**	
Totale agevolazioni	**1.294.400,00**	**9.579.881,93**	**1.155.518,40**	**268.000,00**	**44.800,00**		**12.342.600,33**
Totale contributo in conto capitale	45.878,58	339.548,37	1.155.518,40	9.498,97	44.800,00		1.595.244,32
Totale finanziamento agevolato	1.248.521,42	9.240.333,56	-	258.501,03	-		10.747.356,01

10A11361

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Consorzio per lo sviluppo delle agroenergie - Co.Agr.Energy. Aggiornamento. (Delibera n. 12/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007 n. 156 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato autorizzato a stipulare, con il consorzio per lo sviluppo delle agroenergie, CO.AGR.ENERGY, il contratto di filiera per la realizzazione di investimenti nella filiera agroenergetica da realizzare nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto;

Vista la nota n. 0018306 del 27 novembre 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo comitato l'aggiornamento del contratto di filiera con il consorzio per lo sviluppo delle agroenergie, CO.AGR.ENERGY, stipulato il 3 novembre 2008, aggiornamento determinato dalle variazioni intervenute a seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte delle aziende beneficiarie;

Delibera:

1. È approvato, per le motivazioni richiamate in premessa, l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alla delibera di questo comitato n. 156/2007, a suo tempo stipulato dal Ministero proponente e dal consorzio per lo sviluppo delle agroenergie, CO.AGR.ENERGY.

1.1 Il contratto aggiornato prevede una variazione dell'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, che si riducono dagli originari 36.100.767,00 euro a un totale di 35.840.817,74 euro, di seguito riportati:

investimenti nelle aziende agricole, 6.989.638,84 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 26.707.346,90 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema filiera, 1.308.805,00 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo, 835.027,00 euro.

1.2 Le agevolazioni finanziarie concedibili si riducono da 28.880.613,60 euro a 28.672.654,19 euro, di cui 3.594.602,42 euro a titolo di contributo in conto capitale e 25.078.051,77 euro sotto forma di finanziamento agevolato.

1.3 L'articolazione degli investimenti ammessi e delle agevolazioni concesse è rappresentata nella allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella allegata alla delibera n. 156/2007 citata nelle premesse.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 156/2007.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 392

ALLEGATO

Tabella: CO.AGR.ENERGY - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AGRO ENERGIE - Investimenti ammissibili e agevolazioni							
Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: 381/2003 e 379/2008					**Totale Investimenti ammissibili**	**Totale agevolazioni**
	1A	**2A**	**3A**	**4A**	**5A**		
AGRICOLA IRACI BORGIA S.S.	**586.032,50**	**2.822.626,96**	**-**	**-**	**-**	**3.408.659,46**	**2.726.927,57**
Contributo in conto capitale	32.687,48	157.439,34	-	-			190.126,83
Finanziamento agevolato	436.138,52	2.100.662,22	-	-			2.536.800,74
AZIENDA AGRICOLA BERSELLA DI CASTAGNA UMBERTO E C.	**1.208.462,15**	**2.017.530,90**	**-**	**-**	**-**	**3.225.993,05**	**2.580.794,44**
Contributo in conto capitale	67.405,11	112.533,02	-	-			179.938,13
Finanziamento agevolato	899.364,61	1.501.491,70	-	-			2.400.856,31
AZIENDA AGRICOLA RICCARDO FERRERO	**263.291,20**	**2.135.482,87**	**-**	**-**	**-**	**2.398.774,07**	**1.919.019,26**
Contributo in conto capitale	14.685,75	119.112,10	-	-			133.797,85
Finanziamento agevolato	195.947,21	1.589.274,20	-	-			1.785.221,41
AZIENDA AGRICOLA SERRAGLIO 2 DI ARNALDO ANGELI E C. S.S.	**1.040.730,31**	**2.017.530,90**	**-**	**-**	**-**	**3.058.261,21**	**2.446.608,97**
Contributo in conto capitale	58.049,43	112.533,02	-	-			170.582,46
Finanziamento agevolato	774.534,81	1.501.491,70	-	-			2.276.026,51
AZIENDA AGRICOLA VEGGIA EZIO	**688.395,00**	**3.852.570,00**	**-**	**-**	**-**	**4.540.965,00**	**3.632.772,00**
Contributo in conto capitale	38.397,02	214.887,09	-	-			253.284,11
Finanziamento agevolato	512.318,98	2.867.168,91	-	-			3.379.487,89
BIO.GAS.MERSE SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE S.R.L.	**883.666,00**	**3.315.100,57**	**-**	**-**	**-**	**4.198.766,57**	**3.359.013,26**
Contributo in conto capitale	49.288,76	184.908,34	-	-			234.197,10
Finanziamento agevolato	657.644,04	2.467.172,12	-	-			3.124.816,15
CO.AGR.ENERGY - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AGRO ENERGIE	**-**	**-**	**1.308.805,00**	**-**	**835.027,00**	**2.143.832,00**	**1.715.065,60**
Contributo in conto capitale		-	1.047.044,00	-	668.021,60		1.715.065,60
Finanziamento agevolato		-	-	-			-
FATTORIE MENESELLO DI MENESELLO SIMONE & C. S.S.	**1.088.610,30**	**6.130.255,14**	**-**	**-**	**-**	**7.218.865,44**	**5.775.092,35**
Contributo in conto capitale	60.720,06	341.930,89	-	-			402.650,95
Finanziamento agevolato	810.168,18	4.562.273,22	-	-			5.372.441,40
MARCHESI GINORI LISCI SRL	**580.874,89**	**2.275.557,37**	**-**	**-**	**-**	**2.856.432,26**	**2.285.145,81**
Contributo in conto capitale	32.399,80	126.925,12	-	-			159.324,92
Finanziamento agevolato	432.300,11	1.693.520,78	-	-			2.125.820,89
SOC. AGR. A.R.T.E. S.R.L.	**649.576,49**	**2.140.692,19**	**-**	**-**	**-**	**2.790.268,68**	**2.232.214,94**
Contributo in conto capitale	36.231,81	119.402,66	-	-			155.634,48
Finanziamento agevolato	483.429,38	1.593.151,09	-	-			2.076.580,47
Totale Investimenti ammissibili	**6.989.638,84**	**26.707.346,90**	**1.308.805,00**	**-**	**835.027,00**	**35.840.817,74**	
Totale agevolazioni	**5.591.711,07**	**21.365.877,52**	**1.047.044,00**	**-**	**668.021,60**		**28.672.654,19**
Totale contributo in conto capitale	389.865,24	1.489.671,58	1.047.044,00	-	668.021,60		3.594.602,42
Totale finanziamento agevolato	5.201.845,83	19.876.205,94	-	-	-		25.078.051,77

10A11362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rendono note, nel periodo settembre 2009 - agosto 2010, le seguenti casistiche:

1) Hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
BALUARDI ALDO S.R.L.	VIA ALESSANDRIA N. 99	00198 ROMA	287 ROMA
PATRIZI SIMONE	VIA VESPASIANO N. 67	00192 ROMA	1369 RM
CHIMER CHIMICA METALLI ROMANI SRL	VIA LEONE MAGNO N. 64	00167 ROMA	1290 RM
CRISANTI S.R.L.	VIALE CARSO N. 77	00195 ROMA	832 ROMA
BAMBINO FABRIZIO	VIA DI MORENA N. 34	00043 CIAMPINO (RM)	1047 ROMA
ABRAMIA GIUSEPPE	VIA CERETANA N. 49/A	00052 CERVETERI (RM)	892 ROMA
ORO OFFICINA SRL	VIA MONTI MARVAIATA DI SOTTO N. 13	00060 FORMELLO (RM)	1236 RM
DUCA DINO	VIA DI VIGNA STELLUTI N. 151	00191 ROMA	257 ROMA
FERLAM DI VITALI RENZO E FIGLI SRL	VIA DELL'ORSO N. 12	00186 ROMA	632 ROMA
AUREA AETAS VALLICELLA SRL IN LIQ.	VIA PORDENONE N. 2	00182 ROMA	1307 RM
ARIANO PAOLO	PIAZZA SANTA CROCE N. 10	00019 TIVOLI (RM)	717 ROMA
TOSTI UBALDO	VIA ORSO MARIO CORBINO N. 13	00146 ROMA	544 ROMA
ANTONINI ROBERTA	VIA CAMPOLIMPIDO N. 84	00019 TIVOLI (RM)	1193 RM
HORUS SNC DI STALTARI STEFANO E C.	VIA DEI GELSI N. 25	00171 ROMA	844 ROMA
MATTEI ROBERTO	VIA DELL'UNIONE N. 80	00012 GUIDONIA (RM)	1139 ROMA
ANTICA PETOCHI GIOIELLIERI DAL 1884 SRL	PIAZZA DI SPAGNA N. 23	00186 ROMA	24 ROMA
FIORI STEFANO	VIA SISTINA N. 22	00186 ROMA	1094 ROMA
COCCIA VITTORIO	C.SO VITTORIO EMANUELE N. 351	00186 ROMA	541 ROMA
VENTUNOGRAMMI SRL	VIA CASTELFIDARDO N. 60	00185 ROMA	1421 RM

2) Hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
SAN GIACOMO SNC DI NICOTRA DI SAN GIACOMO CLAUDIO	VIA DEI RETI N. 23	00185 ROMA	1435 RM
SHARDANA ORO DI SISTO CLAUDIO	VIA OLEVANO ROMANO N. 214/216	00171 ROMA	1446 RM
ALLAKATALLA S.A.S. DI CORTELLESSA STEFANIA & C.	VIA RODI N. 33	00195 ROMA	1441 RM
SANTORO GIUSEPPINA	VIA DEI DELFINI N. 22	00186 ROMA	1408 RM
TUFARIELLO MARIA LUISA	VICOLO DEL CINQUE 11/B	00153 ROMA	1405 RM
SWD GIOIELLI S.R.L.	VIA MESSINA N. 18	00198 ROMA	1383 RM
ARDIGO' PIERPAOLO	VIA ARNO N. 2/B	00198 ROMA	1379 RM
C.O.R. CENTRO ORAFO ROMANO SRL	VIA GIULIO RONCACCI N. 29	00067 MORLUPO (RM)	1338 RM
BO.CO.L. S.R.L.	LUNGOTEVERE DEGLI ALTOVITI N. 1	00186 ROMA	1255 RM
IMMOBILIARE MULTIAZIENDALE INTERNAZIONALE S.P.A. IN BREVE IMI 2001 SPA	P.ZZA CONCA D'ORO N. 25	00141 ROMA	1252 RM
RICHARD & RICHARD SNC DI ADRIANO RICHARD & C.	VIA FILACCIANO N. 3	00188 ROMA	1154 ROMA
VENTURINI FABIO	VIA CAVOUR N. 282/284	00186 ROMA	1126 ROMA
FINOCCHIARO SEBASTIANO	VIA DEI FALEGNAMI N. 18	00186 ROMA	373 ROMA
MARZOLI ANGELO	VIA DEL CORSO N. 315/A	00186 ROMA	210 ROMA
FEDERICO E GIORGIO FRUGONI S.N.C.	VIA BUONVISI N. 166	00148 ROMA	2 ROMA
ACCHIONI FRANCO	VIA BORGO GARIBALDI N. 31	00041 ALBANO L.(RM)	216 ROMA

3) Hanno ottenuto la riattribuzione del marchio di identificazione:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
SAN GIACOMO SNC DI NICOTRA DI SAN GIACOMO CLAUDIO	VIA DEI RETI N. 23	00185 ROMA	1435 RM
ARDIGO' PIERPAOLO	VIA ARNO N. 2/B	00198 ROMA	1379 RM
VENTURINI FABIO	VIA CAVOUR N. 282/284	00186 ROMA	1126 ROMA
OLIVETTI MARCO AURELIO	VIA DEL PELLEGRINO N. 48	00186 ROMA	1146 ROMA

3) Hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

RAGIONE SOCIALE	MARCHIO	PUNZONI SMARRITI
PAGEM S.R.L.	797 ROMA	1 punzone diritto di I grandezza
		1 punzone incavo di II grandezza
ORO OFFICINA SRL	1236 RM	1 punzone incavo di II grandezza
TOSTI UBALDO	544 ROMA	1 punzone incavo di II grandezza
FEDERICO E GIORGIO FRUGONI S.N.C.	2 ROMA	1 punzone diritto di II grandezza
		2 punzoni diritti di III grandezza
ACCHIONI FRANCO	216 ROMA	1 punzone incavo di I grandezza
ROCCHI S.R.L.	269 ROMA	2 punzoni diritti di II grandezza

10A11295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo Statuto dell'ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato approvato lo statuto dell'ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI, nel testo di cui all'allegato A al verbale di consiglio di indirizzo generale, rogato dall'avv. Antonio Ioli, notaio in Roma, in data 14 aprile 2010 (rep. n. 28502, racc. n. 11084).

10A11296

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-221) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.